



CITTA' DI CASTELLAMONTE
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DELLE
MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SUI SEDIMI STRADALI DA
PARTE DEGLI UTENTI PRIVATI E DEI GRANDI UTENTI DEL
SOTTOSUOLO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.4.2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SUI SEDIMI STRADALI DA PARTE DEGLI UTENTI PRIVATI E DEI GRANDI UTENTI DEL SOTTOSUOLO

**CAPO I
NORME GENERALI**

Art. 1 – Applicazione

Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni e ai relativi ripristini da effettuarsi da parte di utenti privati e di Società/Enti erogatori di pubblici servizi sui sedimi delle vie, strade, piazze, aree e marciapiedi pubblici di proprietà del Comune di Castellamonte.

Art. 2 – Autorizzazioni, cauzioni, e attività di manomissione.

a) Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività (escluse le emergenze) dovranno ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori.

La domanda di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, come da modello predefinito completa di tutti i dati richiesti, dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune ed indirizzata al Servizio Manutentivo, titolare dell'istruttoria, il quale provvederà al conseguente rilascio e, dovrà contenere in duplice copia:

- o estratto della mappa catastale con evidenziato l'area/aree interessate ai lavori e planimetria in scala 1:500 e 1:200 debitamente quotata con individuazione in modo chiaro ed inequivocabile del luogo dell'intervento
- o copia dell'autorizzazione all'allacciamento alle reti rilasciate dai vari enti proprietari delle stesse (ex. lavori di allacciamento alla fognatura - acquedotto - metano - teleriscaldamento- Enel-Telecom-consorzio Est/orco);
- o ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della cauzione, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, il cui importo è stabilito con le modalità più oltre indicate;

Per la posa di nuovi impianti, dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di preventivi sondaggi per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti.

b) I privati dovranno prestare deposito cauzionale determinato in €50,00 per ogni mq di ripristino da realizzare, con un minimo di € 500,00, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale ovvero mediante stipula polizza fideiussoria.

Per tali versamenti, gli utenti dovranno presentarsi direttamente allo sportello della Tesoreria che provvederà all'incasso ed al rilascio di apposita quietanza.

Per la restituzione, il servizio Ragioneria del Comune provvederà ad emettere atto di svincolo; la restituzione avverrà direttamente allo sportello del tesoriere, previa consegna in agenzia dell'originale della quietanza a suo tempo rilasciata e della lettera di svincolo del Comune.

In caso di incameramento della cauzione, unitamente all'atto di svincolo, il Comune richiederà l'accreditamento sul conto della Tesoreria.

c) Il rispetto degli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione e nel presente regolamento costituirà oggetto di verifica tecnica in contraddittorio con l'impresa e condizione liberatoria per lo svincolo del deposito cauzionale da effettuarsi entro 30gg. dall'esito favorevole della verifica.

d) Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto, i concessionari dovranno prendere preventivi accordi e/o richiedere preventive autorizzazioni con gli Ente interessati.

Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Servizio Manutentivo e Polizia Municipale) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio al fine da arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza. Inoltre, qualora si renda necessario provvedere alla chiusura della strada, il concessionario dovrà richiedere, almeno quindici giorni lavorativi prima dell'inizio dell'intervento, al servizio di Polizia Municipale, l'emissione di apposita ordinanza da apporre, a cura del concessionario, sulla segnaletica di cantiere, fornita a cura e spese della ditta richiedente, 48 ore prima della chiusura della strada.

e) Ad esclusione dei casi di intervento di somma urgenza indifferibili e non programmabili, se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati e per i quali il Comune di Castellamonte aveva a suo tempo comunicato ai Concessionari la natura dell'intervento e la richiesta di rinnovo degli impianti obsoleti, l'autorizzazione di scavo potrà essere autorizzata solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità. e dovranno essere eseguiti tutti gli interventi richiesti dal Comune a tutela del valore del corpo stradale (es. fresature, tappeti, ecc.).

Ad esclusione dei casi di intervento di somma urgenza indifferibili e non programmabili, i gestori di pubblici servizio dovranno inoltre concordare con gli altri Concessionari il calendario degli interventi, in modo da favorire ove possibile, una concomitanza di attività evitando interventi ripetuti e ravvicinati nella stessa porzione di suolo pubblico.

f) Prima di iniziare i lavori se ne dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo e del sottosuolo e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti.

g) L'effettivo inizio dei lavori dovrà essere comunicato a mezzo fax o via e-mail all'Ufficio manutenzione Comunale, che potrà richiedere sopralluogo congiunto dell'impresa e del tecnico comunale, al fine di prendere visione dello stato dei luoghi prima di iniziare i lavori di manomissione. Dalla data di inizio lavori decorrerà il tempo previsto sulla autorizzazione.

h) Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.

i) Poiché le fondazioni e le pavimentazioni stradali subiscono un degrado a seguito di tagli provocati dalle manomissioni, verrà applicato un compenso da corrispondere al Comune, suddiviso in base alla tipologia, a cui viene assegnata la seguente tariffazione:

- Euro 15,00/mq per pavimentazione in cubetti e in pietra;
- Euro 10,00/mq per pavimentazione in manto bituminoso o qualunque altro tipo di pavimentazione.

Al fine della contabilizzazione, la superficie sarà calcolata ai sensi dell'art. 8, e verificata in contraddittorio tra i tecnici del Comune ed i tecnici dei concessionari.

Per i privati, il versamento avverrà a seguito di ogni intervento, prima della certificazione di regolare esecuzione di cui all'art. 11.

Art. 3 – Interventi indifferibili ed urgenti

Per quanto riguarda gli interventi indifferibili ed urgenti, riguardanti la ricerca e la riparazione di guasti, il concessionario potrà operare anche in assenza di autorizzazione.

Per casi indifferibili ed urgenti si intendono gli interventi la cui mancata tempestiva realizzazione metta a repentaglio l'incolumità pubblica e/o sia foriera di danni da improvvisa interruzione del servizio erogato. In ogni caso, dovrà dare immediata comunicazione dell'intervento a mezzo fax o via e-mail al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Manutentivo compilando in ogni sua parte l'apposito modulo da scaricare dal sito del Comune.

Il Servizio Manutentivo rilascerà in tali casi un'autorizzazione a posteriori. Il concessionario dovrà comunque attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento nell'articolo 4 e nei Capi 2, 3, 4 e 5.

Art. 4 – Responsabilità

Il richiedente l'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico sarà totalmente responsabile di eventuali danni prodotti a tubazioni, cavi, condutture ed impianti in genere e dell'esecuzione dei lavori di ripristino da eseguirsi come previsto nel seguente regolamento.

Qualora nell'esecuzione degli scavi venissero scoperte e/o danneggiate tubazioni, condotte, canali, linee elettriche, cavidotti, ecc., o comunque manufatti di proprietà Comunale, dovrà essere richiesto immediatamente l'intervento dell'Ufficio Tecnico/Manutentivo Comunale che prescriverà le modalità necessarie per l'esecuzione delle opere. A tale procedura ci si dovrà attenere anche nei riguardi di manufatti di proprietà altri Enti e/o di terzi, nei riguardi dei quali l'impresa esecutrice dei lavori è l'unica responsabile per eventuali danni arrecati ai manufatti medesimi.

Il soggetto autorizzato alla manomissione del suolo pubblico è responsabile di qualsiasi danno prodotto a persone, animali o cose, dalla data di inizio dei lavori e sino alla comunicazione dell'esito positivo della visita di sopralluogo effettuata dall'Ufficio Manutentivo Comunale e finalizzata a verificare la corretta esecuzione dei lavori e l'avvenuto ripristino previa consegna del certificato di regolare esecuzione da parte del concessionario, controfirmato dalla Ditta esecutrice dei lavori stessi.

Fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamenti in materia di polizia stradale con particolare riferimento al D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 e al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e modificazioni successive, nonché alle vigenti norme in tema di occupazione di suolo pubblico.

Sarà parimenti tenuto, a propria cura e spese, nel suddetto intervallo di tempo, ad effettuare la eventuale ricarica e sistemazione dei cedimenti che dovessero verificarsi, alla protezione dell'area di cantiere con idonei sbarramenti e transennature, corredate dalla regolamentare segnaletica stradale, orizzontale e verticale del tipo luminoso e/o rifrangente.

E' fatto salvo quanto stabilito dall' art. 1669 del Codice Civile, pertanto ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del Suolo Pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì manlevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.Lgs. 494/96) sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario.

CAPO 2

NORME TECNICHE

Art. 5 – Disposizioni di carattere generale

a) I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con il Servizio Manutentivo del Comune di Castellamonte ed indicate sull'autorizzazione di manomissione, in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale.

I lavori dovranno essere eseguiti da operatori in possesso di qualifiche/requisiti per le categorie "opere generali" (OG) previsti dai vigenti provvedimenti legislativi. Tali imprese dovranno applicare il CCNL previsti per i rispettivi comparti e dovranno adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza ed assicurazione.

b) Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà predisporre idonea segnaletica stradale di cantiere, diurna e notturna, come da prescrizioni impartite nell'ordinanza di chiusura strada emessa dal settore polizia municipale, secondo le disposizioni del Codice della Strada D.Lgs 285/92 e relativo regolamento.

c) I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino definitivo eseguito a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme del regolamento.

A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello delle dimensioni minime di 100 x 100 cm, portante l'indicazione: "LAVORI PER CONTO DI", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società per conto della quale sono eseguiti i lavori.

d) il Concessionario, durante il ripristino provvisorio e sino alla realizzazione del ripristino definitivo, dovrà tracciare e mantenere ben visibile sulla pavimentazione provvisoria un cerchio di diametro cm. 20, utilizzando le colorazioni e le sigle indicate nel provvedimento autorizzativo.

Qualora tali segnali non fossero eseguiti verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 13.

e) Dovranno altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi.

f) I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, dovranno essere ultimati entro il tempo indicato nell'autorizzazione alla manomissione di cui all'art. 2 a).

Eventuale proroga per l'esecuzione dei lavori, potrà essere rilasciata dall'ufficio competente, per cause di forza maggiore non imputabili al richiedente, previa richiesta del concessionario.

Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro i termini assentiti verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 13.

g) Le manomissioni dovranno essere eseguite a tratti di lunghezza concordata con i tecnici del Comune, di norma ogni richiesta non potrà superare 200 mq. o lunghezza di 100 mt. . Casi particolari saranno valutati di volta in volta dal Servizio manutentivo del Comune, e autorizzati dalla Giunta Comunale.

h) Qualora guasti o fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai Concessionari che dovranno intervenire, a proprie cure e spese, nel modo più sollecito per eliminare le relative problematiche.

A tale scopo i concessionari devono comunicare i numeri telefonici della persona reperibile, alla Polizia Municipale ed al Servizio manutentivo del Comune.

Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari.

In caso di inadempienza interverrà il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al Concessionario, oltre al costo effettivo, la penale prevista al successivo art. 13.

i) Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso l'Ufficio Manutentivo provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.

j) Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali – vie con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere orari particolari di intervento secondo le esigenze.

Inoltre la realizzazione di alcuni interventi di manomissione può essere richiesta nei giorni festivi. In entrambi i casi sarà data da parte del Concessionario comunicazione preventiva alle OO.SS. Provinciali di categoria.

Art. 6 – Disposizioni tecniche per le manomissioni.

La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti, previa preventive verifiche tecniche e sondaggi, a cura e spese dei richiedenti, eseguiti direttamente in loco in contraddittorio con Funzionari responsabili degli Enti e/o Ditte interessati (COMUNE / PROVINCIA / ENEL / SMAT / S.C.A.srl/ CONSORZIO EST-ORCO / ITALGAS / A.E.G. / TELECOM / CANALE CALUSO , ecc.) per la localizzazione di eventuali sottoservizi , condotte e/o impianti già esistenti nel sottosuolo del l'area interessata ai lavori autorizzati, secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

a) Per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni. In casi particolari, debitamente motivati, il Comune può consentire con nota scritta la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati da eseguirsi in base alle precise disposizioni menzionati nell'autorizzazione in deroga

b) Nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo.

c) Nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni.

Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dal Comune, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con la opportuna segnaletica.

Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del Concessionario, presso il Magazzino Municipale di zona od altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del Concessionario; gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

In loco dovranno essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria posizione.

Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il Concessionario sarà tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura o forniti dal Comune che provvederà ad addebitare il relativo costo.

d) Nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, dovrà essere cura del Concessionario di non arrecare danni alle alberate stesse;

e) Il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma dovrà essere immediatamente allontanato e smaltito secondo le vigenti normative, a cura e spese del concessionario.

f) Al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del Suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il relativo nome. Saranno valutati dal Comune situazioni particolari in deroga;

g) La quota superiore di eventuali solette, di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dal Comune.

h) Il Comune si riserva il diritto di chiedere ai Concessionari tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie che escludono lo scavo: es. spingitubo, microtunneling, ecc.).

i) Salvo casi eccezionali ed autorizzati gli impianti non potranno essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso del manufatto.

In occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi; ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.

Art. 7 – Disposizioni tecniche per la colmatatura degli scavi.

La colmatatura degli scavi dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

a) Il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal Concessionario, dovrà essere fatto completamente con misto cementato, corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate dal Comune, e secondo le modalità esecutive ivi contenute. Il materiale “misto cementato -” prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati dal Comune.

Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato inaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei (piastra vibrante ecc), sino a 10 cm. sotto il livello del piano viabile.

Il riempimento dovrà poi essere completato con uno strato bituminoso tipo "tout-venant"(spessore minimo cm.10) tirato a livello della restante pavimentazione e lasciato assestare naturalmente alcuni mesi.

Il Concessionario dovrà poi trasportare alle discariche autorizzate i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

Detta colmatura degli scavi, completata con materiali bituminosi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all'articolo 8. Durante tale periodo dovranno essere fatte, sotto la responsabilità e a cura e spese del Concessionario, le opportune ricariche degli eventuali assestamenti e/o cedimenti in modo tale da garantire la massima sicurezza per il transito veicolare e pedonale.

E' in facoltà del Comune richiedere e/o del Concessionario proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego di materiali diversi (cls, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso del Comune medesimo.

Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o materiali diversi, questo dovrà essere posto in opera, previa autorizzazione scritta, secondo le quote e le indicazioni fornite dal Comune prima dell'esecuzione dei lavori.

b) Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai, fatta salva la necessità della chiusura temporanea della strada ai sensi dell'art. 2d).

c) Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al più presto il personale comunale del Servizio Tecnico manutentivo del Comune, ed il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d'arte.

In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.

Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'amministrazione dello stabile e/o i proprietari interessati.

Qualora venissero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario titolare della manomissione.

Art. 8 – Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi.

I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Manutentivo e dovranno compiersi entro i termini di scadenza

previsti dall'autorizzazione. Il ripristino si intende comprensivo della ricollocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione.

Dovranno essere integralmente rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a particolari indicazioni, riportate sull'autorizzazione alla manomissione:

a) le superfici stradali oggetto di manomissione si possono dividere in due gruppi:

- a1) pavimentazioni in manto bituminoso o qualunque altro tipo di pavimentazione;
- a2) pavimentazioni in cubetti ed in pietra (masselli, cubetti, lastre, autobloccanti);

a1) pavimentazioni in manto bituminoso:

La stesa del manto di usura, sia per le strade che per i marciapiedi, dovrà essere preceduta dalla messa in quota di tutti i chiusini, le saracinesche, le caditoie, i cordoli dei marciapiedi e simili, esistenti nel tratto da ripristinare, siano essi di proprietà comunale o di terzi.

Il tappeto di usura dovrà essere steso entro e non oltre 90 giorni dalla posa del toutvenant, nel periodo compreso tra aprile e settembre, per uno spessore compreso di almeno mm 30.

I manti di usura non ultimati prima del periodo invernale dovranno essere eseguiti entro il 31 maggio dell'anno successivo. I manti di usura riferiti a lavori ultimati entro il 31 di agosto dovranno comunque essere stesi entro il 30 di settembre successivo.

A lavori ultimati il raccordo tra il nuovo piano viabile e quello esistente dovrà sempre risultare perfettamente complanato.

A lavori ultimati dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale preesistente, sia verticale che orizzontale, nonché la riparazione e l'attivazione degli impianti semaforici eventualmente danneggiati, che dovrà essere eseguita dalla ditta incaricata dal Comune della manutenzione e dell'assistenza tecnica, nel rispetto delle normative vigenti, salvo le diverse indicazioni che il Comando di Polizia Municipale riterrà necessario ed opportuno impartire.

Nel caso che la stesa del manto di usura fosse rimandata all'anno successivo, la segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata due volte: dopo la stesa del tout-venant e dopo la stesa del tappeto di usura.

Il ripristino avverrà esclusivamente previa: fresatura della intera superficie da asfaltare (comprese le zone perimetrali), stesa del tappeto ed idonea rullatura, sigillatura delle zone perimetrali del ripristino con idoneo mastice di bitume colato a caldo previa pulizia e riscaldamento delle pareti delle fessure.

Nel caso la manomissione interessi una strada con fondazione in misto stabilizzato a cemento o altro materiale "legato" esso dovrà essere integralmente ricostituito. Per il ripristino di marciapiedi, l'asfalto dovrà essere steso su massetto in calcestruzzo di spessore minimo di cm 20, gettato su ghiaia costipata con appositi vibro compattatori.

La dimensioni dell'area da ripristinare dipende dal tipo di taglio effettuato e viene calcolata come segue:

- Scavi su sede stradale

a) scavo trasversale: il ripristino del tappeto d'usura dovrà essere pari alla larghezza dello scavo, maggiorata di un metro per ogni parte dei fili del taglio stradale; qualora il taglio si estenda per più di due terzi della sede stradale, il ripristino dovrà avvenire per l'intera larghezza della strada.

b) scavo longitudinale lungo sedi stradali di recente asfaltatura (max. tre anni) o in buoni condizioni: il ripristino del tappeto d'usura dovrà interessare, nel caso di strada a più corsie, tutta la mezzera stradale interessata dallo scavo e, nel caso di strada ad unica corsia di marcia, l'intera corsia. Dovrà essere mantenuta la perfetta complanarietà tra la corsia oggetto di ripristino e le altre corsie;

c) scavo longitudinale lungo sedi stradali di non recente asfaltatura e non in buone condizioni di manutenzione: il ripristino del tappeto d'usura dovrà interessare tutta la lunghezza dello scavo maggiorata di un metro per ogni parte dei fili del taglio stradale. Dovrà essere mantenuta la complanarietà tra la corsia oggetto di ripristino e le altre corsie;

d) scavo longitudinale lungo sedi stradali - prescrizioni particolari: l'Ufficio Tecnico manutentivo, ove ritenuto opportuno per particolari condizioni di luogo e di tempo, prescriverà modalità e procedure più appropriate che dovranno essere seguite per un corretto ripristino.

- Scavi su marciapiedi o piste ciclopedonali

a) scavo trasversale: il ripristino dovrà avvenire con lo stesso materiale preesistente (asfalto colato o tappeto o altro materiale esistente) per una larghezza dello scavo maggiorata di un metro per ogni parte dei fili del taglio stradale, per l'intera larghezza del marciapiede o della pista ciclopedonale;

b) scavo longitudinale: il ripristino dovrà avvenire con asfalto colato per tutta la larghezza del marciapiede o della pista se questa risulta minore o uguale a 2.50, in ogni caso, per tutta la lunghezza e la larghezza dello scavo maggiorata di un metro per lato previa rimozione della vecchia pavimentazione ed eventuale livellamento del piano di posa.

c) Sia nel caso di scavo trasversale che nel caso di scavo longitudinale: dovranno essere sostituiti i cordoli ammalorati, posizionati quelli mancanti e messi in quota quelli non complanari, per tutto il tratto interessato dal ripristino;

a2) pavimentazioni in cubetti, masselli autobloccanti ed in pietra:

Le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee o in masselli autobloccanti, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, dovranno permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicare l'effetto;

Per il ripristino di tali pavimentazioni dovrà essere eseguita una fondazione in conglomerato cementizio gettato al 200 dello spessore minimo di cm. 20 con soprastante strato di sabbia di cm. 6.

Per quanto riguarda i cubetti di porfido, per favorire l'assettamento, la battitura dovrà essere eseguita in almeno tre riprese con pestelli metallici; dopo la prima battitura la pavimentazione dovrà essere coperta con sabbia e cemento che dovrà essere fatta penetrare mediante scope ed acqua in tutte le connessioni in modo da chiuderle completamente.

L'ultima battitura si dovrà eseguire dopo aver corretto le eventuali deficienze di sagoma o di posa e dovrà essere condotta in modo da assestare definitivamente i singoli cubetti.

Per tutti i tipi di pavimentazioni in cubetti, masselli autobloccanti o in pietra, i singoli elementi che a lavorazione effettuata apparissero rotti o deteriorati dovranno essere sostituiti.

La superficie finita dovrà presentarsi priva di ondulazioni e irregolarità nel raccordo con la pavimentazione esistente.

Art. 9 – Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini.

I ripristini dovranno essere realizzati, secondo le ulteriori indicazioni mirate e specifiche impartite dai Funzionari incaricati del Comune di Castellamonte, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Per quanto concerne la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche dei materiali da impiegare e la modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le singole voci, nell'Elenco prezzi della Regione Piemonte in vigore.

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato (tout-venant), la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse.

Il successivo ripristino definitivo sarà eseguito previa fresatura dell'intera area da ripristinare individuata applicando le norme dimensionali richiamate nel precedente art. 8.

Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide, ecc.).

Il ripristino delle sedi pedonali dovrà avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati negli appositi capitolati del Comune; particolare attenzione si dovrà porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,) che, se smossi durante la manomissione dovranno essere rimossi e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc.

La rimozione degli elementi lapidei o cls di delimitazione dovrà essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione dovrà essere ripristinata dopo la posa.

Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme in corso. I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati senza alcun compenso da parte del Comune.

Art. 10 – Posa di pozzetti, chiusini ecc. su suolo stradale

Qualora l'intervento da eseguire preveda la posa di pozzetti, chiusini, saracinesche, caditoie e simili sul suolo stradale, gli stessi dovranno espressamente essere indicati sia nella domanda che sull'allegata planimetria. I pozzetti contenenti le apparecchiature per l'allacciamento dei privati alla rete di distribuzione dei pubblici servizi dovranno essere collocati fuori dalla sede stradale, possibilmente su area privata. Solo in caso di dimostrata impossibilità, si potrà autorizzare la posa su suolo pubblico.

L'Ente, società o privato autorizzati alla posa dei suddetti impianti su suolo pubblico saranno responsabili della loro manutenzione in modo perenne e dovranno provvedere a propria cura e spese e sotto la loro responsabilità a:

- alla vigilanza, al fine di individuare e ripristinare immediatamente e costantemente a perfetta regola d'arte, gli eventuali cedimenti;
- alla corretta manutenzione del chiusino, della corona e del raccordo con la sede stradale (per minimo mt uno su tutto il perimetro);
- della corretta messa in quota di tutti i chiusini, saracinesche, caditoie, che dovrà essere effettuata ad ogni variazione della quota del piano stradale.

Il soggetto autorizzato alla posa dei suddetti manufatti è perennemente responsabile di qualsiasi danno che gli stessi possano produrre a persone, animali o cose sollevando il Comune ed i suoi Funzionari da qualsiasi responsabilità civile e penale nei confronti di terzi a seguito di danni o incidenti che avessero a verificarsi a seguito di mancata corretta manutenzione dei manufatti stessi.

CAPO 3 COLLAUDO DELLE OPERE

Art. 11 – Collaudi – Accettazione

Al completamento dei lavori di ripristino definitivo l'Ente/Società o il privato dovranno, mediante raccomandata AR diretta all'Ufficio Manutenzione o mediante fax con apposito modello a disposizione

presso l'Ufficio Manutenzione, comunicare l'avvenuta effettuazione del ripristino definitivo con richiesta di effettuazione di un sopralluogo congiunto, allegando:

- certificato di regolare esecuzione dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti come da Regolamento Comunale, firmato sia dal proprietario che dal responsabile della ditta esecutrice dei lavori;
- copia della bolla del materiale utilizzato per la ricarica (misto cementato).

Il Comune di Castellamonte dovrà provvedere alla verifica di conformità entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della richiesta. In caso di contestazioni, farà fede la data del numero di protocollo del Comune o in caso di comunicazione fax, della data di ricevimento del fax.

Decorso tale termine senza pronunciamento alcuno da parte del Comune, la verifica si intenderà conclusa con giudizio attestante la conformità dei lavori di ripristino, ed il Comune dovrà svincolare il deposito cauzionale di cui all'art. 2b.

Nel caso di verifica conclusasi con un giudizio di non conformità il Comune di Castellamonte potrà incamerare la sola parte di cauzione prestata per il lavoro di ripristino giudicato non conforme, nella misura equivalente alla superficie di ripristino non eseguito o non conforme.

Qualora il concessionario non esegua i ripristini con le modalità ed i tempi previsti dal presente regolamento, il Comune provvederà a contestare l'inadempienza, assegnando un congruo tempo per la esecuzione dei lavori. Perdurando l'inadempienza, il Comune provvederà ad incamerare la cauzione ed all'intervento sostitutivo conseguente, fatta salva ogni eventuale azione risarcitoria conseguente per vizi esecutivi direttamente riconducibili ai lavori autorizzati.

Il Comune, prima di prendere in carico i sedimi potrà comunque richiedere al concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei particolari casi che riterrà opportuno.

CAPO 4 VERIFICHE E SANZIONI

Art. 12 – Azione di verifica.

Il Comune attraverso personale all'uopo incaricato verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, anche in base alla documentazione e certificazioni inoltrate .

Il personale tecnico comunale, qualora verificasse la non osservanza delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzatorio, o una cattiva esecuzione dei lavori, potrà sospendere gli stessi con effetto immediato. La sospensione risulterà da apposito verbale.

L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte del Comune.

Qualora anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà far ripristinare le parti non regolamentate eseguite dal Concessionario o in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese.

Art. 13 – Sanzioni e Penali

Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge, di competenza degli Enti preposti, l'inosservanza di quanto previsto dall'Art. 5 punto a), relativamente all'affidamento dei lavori di tipo stradale ad imprese non in possesso dei requisiti di legge darà luogo ad una penalità di € 500,00 ed alla sospensione immediata dei lavori .

La regolarizzazione della procedura, con conseguente comunicazione al Comune degli avvenuti adempimenti previsti all'art. 5) lettera a), dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi trascorsi i quali la concessione s'intende revocata. Nel caso in cui gli scavi aperti a seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione addebitandone i costi al Concessionario oltre ad una penale del 20% sull'importo dei lavori.

Qualora l'Ente/società non ottemperasse a quanto previsto all'art. 5 comma d) verrà applicata una penale di € 50,00 con l'obbligo per il Concessionario di eseguire immediatamente la segnatura.

Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori darà luogo ad una penalità variabile da 25,00 a 500,00 Euro in ragione della natura, gravità della violazione e disagio procurato, ad insindacabile giudizio dei tecnici preposti dalla Civica Amministrazione anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte del Corpo di Polizia Municipale.

La penalità sarà addebitata al concessionario e sarà corredata dalla prescrizione di termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate. Il mancato rispetto dei suddetti comporterà la reiterazione della penalità.

La ritardata ultimazione dei lavori oltre i termini previsti comporterà l'applicazione di una penalità di 100 € per ogni giorno di ritardo e fino alla concorrenza di €500,00.

Il mancato rispetto del 2^ comma dell'art. 14 comporta la sanzione di € 200,00.

CAPO 5

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 14 – Applicazione e regime transitorio.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal **1° giugno 2014** e sarà applicato a tutte le manomissioni ancora da autorizzare.

I ripristini delle manomissioni autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere completati, con le modalità e procedure previste dalle rispettive autorizzazioni.
